

Con sentenza n. 27057/2013, la Corte di Cassazione ha affermato l'illegittimità di un licenziamento adottato da un Ente Pubblico nei confronti di un dipendente resosi irreperibile (con impossibilità ad essere richiamato) durante un periodo di ferie. Il recesso, secondo l'Ente, trovava il proprio fondamento nell'art. 23 del contratto di comparto e nell'art. 18 del CCNL.

La Suprema Corte ha affermato che la letture dei due articoli contrattuali non era esatta, in quanto è ben vero che il lavoratore ha l'obbligo di comunicare la propria residenza, se diversa dalla dimora abituale (necessaria per inviare eventuali comunicazioni), ma ciò si arresta di fronte alle ferie che sono un diritto costituzionalmente garantito che si coniuga con la privacy. Inoltre, il lavoratore ha diritto ad andare dove ritiene per recuperare le proprie le energie psicofisiche, cosa difficile se, quotidianamente, si debbono indicare le coordinate per esser reperibile. Ma anche la lettura dell'art. 18 del CCNL è sbagliata in quanto il datore può ben revocare e spostare in avanti le ferie, ma lo deve fare prima che queste abbiano inizio.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 27057 del 3/12/2013

Fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena